

DETERMINA N. 04

del 25/05/2021

DETERMINA DEL PRESIDENTE DEL CDA

OGGETTO: Affidamento incarico di "Sindaco/Revisore Unico" Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. cons. a r.l. - art. 2477 Codice Civile.

PREMESSO

- Che lo Statuto attualmente vigente del Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a r.l., non prevede la figura del revisore nè quella del collegio sindacale;
- Che a tal proposito l'articolo 2477 del codice civile testualmente recita: *"L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo"*.
- Che l'articolo 2477 del Codice Civile, intitolato Sindaco e Revisore Legale dei Conti, in cui sono determinati i presupposti per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata ha subito una radicale modifica a seguito del Decreto Legge convertito con modificazioni dalla Legge 14/06/2019 n. 55 c.d. *"Decreto sblocca cantieri"*.
- Che a seguito di tali modifiche, l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, si concretizza per le società a responsabilità limitata che abbiano superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:
 - a) Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
 - b) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
 - c) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unitàEd ancora nel caso in cui la società:
 - a) È tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
 - b) Controlla una società obbligata alla revisione dei conti;
- Che, a partire dal 01/02/2019, il Consorzio Tirreno Ecosviluppo, svolge la propria attività senza il supporto di un servizio di Tesoreria in quanto, per specifico parere della Ragioneria Generale dello Stato, *"La forma giuridica del Consorzio è di tipo societario e, quindi, non vi è la coesistenza dei due presupposti (natura pubblica e trasferimenti dal bilancio statale) per l'assoggettamento al regime di tesoreria unica di cui alla Legge n. 720 del 29/10/1984)*

RILEVATO

- che come si evince dai più recenti orientamenti giurisprudenziali, emerge con estrema chiarezza che l'attività economica prevalente del Consorzio, esplicitata nella veste di Centrale unica di Committenza è organizzata sul modello di "impresa pubblica – impresa/società consortile in partecipazione pubblica", in cui la personalità giuridica "pubblica amministrazione" è distinta dall'amministrazione che viene svolta secondo i criteri del diritto privato della società di capitali.
- Che se da un lato, per quanto appena detto l'attuale assetto societario del Consorzio escluderebbe l'obbligo di dotarsi di un organo di controllo, dall'altro lato, invece, la previsione specifica per le Aziende speciali anche a carattere consortile, di cui all'art. 114 T.U.EE.LL. prevede invece come necessaria l'esistenza di un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione, per come specificatamente previsto dall'art. 2477 del Codice Civile;
- Che tuttavia, in ossequio a principi di massima trasparenza contabile e gestionale e di rispetto per tutti gli Enti soci appare assolutamente necessario oltre che opportuno che il Consorzio si doti di un organo di controllo sia pure in forma semplificata monocratica ovvero di un "Sindaco-revisore" in conformità a quanto indicato dall'art. 2477 del Codice Civile, e ciò in considerazione delle attuali caratteristiche economiche ed organizzative rivestite dal Consorzio;
- Che compito del "Sindaco unico" è quello di vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, ivi compresa l'osservanza delle norme amministrative e di quelle specifiche che si applicano al Consorzio in relazione alla partecipazione al capitale di Enti Pubblici, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento

CONSIDERATO

- che l'incarico svolto dall'attuale Revisore Unico è scaduto in data 31/03/2021;
- che a tal proposito in data 26/04/2021 all'Albo pretorio del Consorzio ed a quello di tutti i Comuni Soci è stato pubblicato l'Avviso per la nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio dal 2021 al 2024
- che a seguito di tale pubblicazione sono pervenute n° 08 candidature;
- che la nomina del Revisore Unico è stata inserita come specifico punto all'od.g. dell'Assemblea dei Soci convocata per il giorno 23/05/2021 in prima convocazione e per 24/05/2021 in seconda convocazione.
- che nell'ambito dell'Assemblea dei Soci svoltasi in data 24/05/2021 si è provveduto alla trattazione del punto all'o.d.g. "Nomina revisore/Sindaco Unico";

- che delle otto domande pervenute, una è risultata inammissibile poiché in contrasto con le prescrizioni dell'Avviso Pubblico;
- che conformemente a quanto previsto dall'Avviso Pubblico si è provveduto al sorteggio fra tutti coloro le cui domande sono state ritenute ammissibili;
- che a seguito del predetto sorteggio è stato estratto il numero 6 (sei) associato all'istanza presentata dalla Dott.ssa MINUTI ANDREANA alla quale, previa le verifiche di rito, viene affidato con la presente determina l'incarico di Revisore Unico del Consorzio per il triennio 2021/2024

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui s'intendono integralmente riportate:

- di conferire alla Dott.ssa **MINUTI ANDREANA** nata il 13.06.1963 a SANTA LUCIA DEL MELA (ME), C.F. MNTNRN63H53I220M residente in Santa Lucia del Mela (ME) Via Umberto I° n. 66, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Barcellona P.G. (ME) al n° 158 ed al Registro dei Revisori Legali dei Conti dal 02/11/1999 al n° 90369 l'incarico di "Sindaco/Revisore Unico" del Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc Cons. a r.l., per il triennio 2021/2024 e precisamente dal 24/05/2021 al 23/05/2024.
- di stabilire che per tale l'incarico verrà corrisposto un compenso annuale forfettario ed onnicomprensivo parametrato ai limiti di cui al D.M. 21/12/2018 per la figura del Revisore dei Conti degli Enti Locali di minori dimensioni (**Tab. A fascia da 500 a 999 abitanti € 3.180,00**) e senza diritto al rimborso di spese connesse al raggiungimento della sede lavorativa per lo svolgimento della funzione affidata.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Geom. Sampa Antonino)

